

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La clausola del beneficiario effettivo nelle convenzioni internazionali

di Marco Bargagli

Come noto, la **clausola del “beneficiario effettivo”** presente nella quasi totalità **degli accordi internazionali** contro le **doppi imposizioni sui redditi** stipulati tra l’Italia e gli altri Stati nel mondo, costituisce un **valido strumento giuridico** per arginare il **fenomeno** denominato **“treaty shopping”**.

Lo **schema elusivo** in rassegna si realizza **interponendo**, tra un **soggetto fiscalmente residente in uno Stato contraente** (es. l’Italia) ed un **soggetto residente in un altro Stato** (es. Paese extra-UE **reale perceptor** dei flussi reddituali), una **mera conduit company**, ossia una società **che non opera come beneficiario effettivo** dei redditi ma è stata costituita, nell’ambito delle tipiche **operazioni “back to back”**, al solo scopo di ottenere un **indebito risparmio fiscale**, attraverso l’applicazione di un **regime convenzionale non spettante** che prevede l’**esenzione** o comunque l’**indebita riduzione** della **ritenuta alla fonte** prevista dalla normativa domestica (D.P.R. 600/1973).

L’Agenzia delle Entrate, **con la circolare 6/E del 30 marzo 2016**, ha infatti confermato la **sostenibilità delle contestazioni relative all’assenza della qualifica di “beneficiario effettivo”** o la natura di interposto reale in capo ad un determinato **veicolo societario**, operate sulla base di **un’analisi caso per caso** ed avente ad oggetto, principalmente, la natura **back to back** dei finanziamenti, ad esempio in termini di importo, condizioni, tassi, termini di pagamento e **clausole non recourse**.

In tale contesto, le **convenzioni internazionali contro le doppi imposizioni** sui redditi ispirate al modello OCSE, contengono specifiche **clausole antiabuso necessarie** a contrastare fenomeni **di pianificazione fiscale internazionale** e prevenire forme di **“abuso convenzionale”**.

Nello specifico, la **“clausola del beneficiario effettivo”** è presente nella gran parte dei **trattati internazionali contro le doppi imposizioni sui redditi** stipulati dall’Italia con altri Paesi, nella **Direttiva comunitaria n. 2003/49/CE** (interessi canoni) e, simmetricamente, anche in talune **disposizioni domestiche** (es. [articolo 26-quater del citato D.P.R. 600/1973](#)).

Lo scopo della clausola è proprio quello di **contrastare l’interposizione** di un soggetto terzo (es. Alfa B.V. Olanda) tra **l’erogante dei redditi** (es. Beta S.p.A. residente in Italia) ed il **beneficiario finale** degli stessi (es. Gamma Inc. USA), al fine di **sfruttare, indebitamente, la Convenzione bilaterale** conclusa tra lo **Stato della fonte (Italia)** e lo Stato in cui è **ubicato il**

soggetto interposto (Olanda), mentre il beneficiario effettivo dei redditi è **localizzato in un Paese extra-UE**.

Dopo varie **modifiche ed integrazioni**, l'**edizione 2014 del modello OCSE di Convenzione** (cfr. articoli 10, 11 e 12) e del relativo Commentario prevede, attualmente, che è considerato il **beneficiario effettivo dei flussi reddituali**, quando il percettore dei redditi **gode del semplice diritto di utilizzo** dei flussi reddituali (*right to use and enjoy*) e non sia, conseguentemente, **obbligato a retrocedere gli stessi** ad altro soggetto, sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto** (*unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person*).

Negli ultimi anni si è ingenerato un **aspro contenzioso** tra Fisco e contribuente, tenuto conto che l'Amministrazione finanziaria **ha ritenuto** che la società interposta spesso **non opera come beneficiario effettivo** degli **interessi**, dei **dividendi** e/o dei **canoni** percepiti in quanto, in **rapida scansione temporale**, i medesimi **flussi reddituali** vengono **retrocessi ad altra società**, sovente localizzata in **ambito extra-UE** o, comunque, in **Paesi off-shore a fiscalità privilegiata**.

In merito, **le violazioni** sono state mosse in quanto, proprio la **Convenzione internazionale** stipulata tra l'Italia e il Paese ove è localizzato il soggetto percettore (**giudicato meramente interposto**), riconosce la **riduzione dal prelievo fiscale** solo e soltanto se il medesimo reale percettore risulta essere il **beneficiario effettivo del reddito**.

Ciò detto, giova ricordare che nel **panorama convenzionale di riferimento non tutti gli accordi bilaterali** contengono la **specifica clausola** antiabuso del **beneficial owner**.

Sul punto, la **convenzione stipulata tra l'Italia e l'Irlanda** per **evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali** in materia di imposte sul reddito, ratificata con la L. 583/1974 **non contiene**, ad esempio, la **clausola del beneficiario effettivo**.

Infatti, esaminando l'accordo internazionale, possiamo rilevare che:

- i **dividendi** pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente **sono tassabili in detto altro Stato** (Irlanda);
- tuttavia, tali dividendi possono essere tassati **nello Stato contraente** di cui la **società che li paga è residente (es. Italia)**, ed in **conformità alla legislazione di questo Stato**, ma l'imposta così applicata non può eccedere il **15 per cento** dell'ammontare lordo dei dividendi;
- gli **interessi** provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente **sono tassabili in questo altro Stato**;
- tuttavia, **taли interessi** possono essere tassati nello **Stato contraente** dal quale **essi provengono**, e in conformità della legislazione di questo Stato, a condizione che l'imposta così applicata non ecceda il **10 per cento** dell'ammontare degli interessi stessi;
- i **canoni (royalties)** provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente

dell'altro Stato contraente **non sono tassabili che in detto altro Stato.**

In **modo del tutto analogo**, anche la Convenzione internazionale stipulata tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della **Repubblica popolare ungherese** tesa ad evitare **le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito** e sul patrimonio ed a **prevenire le evasioni fiscali**, ratificata con la L. 509/1980 **non contiene la clausola del beneficiario effettivo**.

In definitiva, a parere di chi scrive, **sarà più difficile** per l'Amministrazione finanziaria **muovere contestazioni** in tema di **treaty shopping**, almeno a **livello convenzionale**, nelle transazioni reddituali che interessano **l'Italia** e, a titolo esemplificativo, **l'Irlanda e l'Ungheria**.

Tuttavia, quale generale **clausola di salvaguardia antielusiva**, potranno essere applicate le seguenti **disposizioni anti-abuso**:

- [**articolo 10-bis della L. 212/2000**](#) (recante la disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale);
- [**articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973**](#) (qualora l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sia operata in applicazione della **Direttiva interessi – canoni n. 2003/49/CE del 3 giugno 2003**, che a differenza delle due convenzioni sopra indicate, contiene la **clausola del beneficiario effettivo**);
- [**articolo 27-bis, comma 5, del D.P.R. 600/1973**](#), che contempla una **clausola generica antiabuso** (qualora l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sia operata **in applicazione della Direttiva madre – figlia n. 90/435/CE**, a fronte del **pagamento di dividendi**).

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >